

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0271/2003

14 luglio 2003

## RELAZIONE

contenente raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE – in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale  
(2003/2057(INI))

Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

Relatore: Michl Ebner

(iniziativa ai sensi dell'articolo 59 del regolamento)



## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA.....	9
MOTIVAZIONE .....	16

## PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 15 maggio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport è stata autorizzata ad elaborare una relazione d'iniziativa, a norma degli articoli 59 e 163 del regolamento, sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE - in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale, e di aver deferito tale proposta, per parere, alla commissione per i bilanci.

Nella seduta del 28 novembre 2002 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport aveva nominato relatore Michl Ebner.

Nelle riunioni del 20 maggio, 12 giugno e 8 luglio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 27 voti favorevoli e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Vasco Graça Moura (vicepresidente), Theresa Zabell (vicepresidente), Michl Ebner (relatore), Konstantinos Alyssandrakis (in sostituzione di Alexandros Alavanos), Ole Andreasen (in sostituzione di Marieke Sanders-ten Holte), Pedro Aparicio Sánchez, Juan José Bayona de Perogordo (in sostituzione di Francis Decourrière), Christopher J.P. Beazley, Marielle de Sarnez, Raina A. Mercedes Echerer, Ruth Hieronymi, Lucio Manisco, Maria Martens, Pedro Maset Campos (in sostituzione di Geneviève Fraisse), Pietro-Paolo Mennea, Antonio Mussa, Camilo Nogueira Román (in sostituzione di Daniel Marc Cohn-Bendit, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Juan Ojeda Sanz, Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Ulpu Iivari), Gianni Vattimo, Phillip Whitehead (in sostituzione di Giorgio Ruffolo), Eurig Wyn, Stavros Xarchakos, Sabine Zissener e Myrsini Zorba (in sostituzione di Barbara O'Toole).

La commissione per i bilanci ha deciso il 17 giugno 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 14 luglio 2003.

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

**contenente raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse - le lingue delle minoranze dell'UE - in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale (2003/2057(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 192, paragrafo 2 del trattato CE,
  - visti gli articoli 149, 150, 151 e 308 del trattato CE,
  - visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
  - vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2003 sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (2002/2141(INI)) e il riferimento in essa contenuto alla diversità linguistica in Europa,
  - vista la decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 sull'Anno europeo delle lingue 2001<sup>1</sup>,
  - vista la risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001<sup>2</sup>,
  - vista la Carta europea del Consiglio d'Europa per lingue regionali o minoritarie entrata in vigore il 1° marzo 1998,
  - vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali entrata in vigore il 1° febbraio 1998,
  - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0271/2003),
- A. considerando che attualmente a livello dell'UE non esistono disposizioni giuridiche sulle lingue europee meno diffuse e regionali,
- B. considerando che attualmente non viene elaborata alcuna proposta ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento interno,
- C. considerando che il Parlamento europeo e il Comitato delle Regioni si sono occupati più volte dell'importanza delle lingue meno diffuse<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> GUL 232 del 14.9.2000, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 50 del 23.2.2002, pag. 1.

<sup>3</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 16 ottobre 1981 su una carta comunitaria delle lingue e delle culture regionali e di una carta dei diritti delle minoranze etniche (GU C 287 del 9.11.1981, pag. 106).

- D. considerando che il rispetto della pluralità linguistica e culturale costituisce uno dei principi dell'UE, sancito come segue nell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: "L'Unione rispetta la pluralità culturale, religiosa e linguistica",
- E. considerando che nella risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (2002/2141(INI)) si chiedeva di aggiungere al trattato CE un nuovo articolo del seguente tenore: "Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie quali espressione di detta diversità, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per favorire questo obiettivo",
- F. considerando che la diversità culturale ha come obiettivo quello di porsi come elemento di coesione sociale e non può operare in una logica di maggioranza/minoranza,
- G. considerando che nell'UE vi sono aree in cui risiedono comunità linguistiche minoritarie autoctone e che, in base a stime ufficiali, 40 milioni di cittadini dell'Unione usano regolarmente una lingua minoritaria o regionale tramandata di generazione in generazione, nella stragrande maggioranza dei casi assieme alla lingua ufficiale o alle lingue ufficiali del rispettivo Stato,
- H. considerando che in alcuni casi tali lingue regionali o minoritarie costituiscono un veicolo di comunicazione importante in seno a dette comunità e sono anche riconosciute come lingua ufficiale o coufficiale a livello regionale,
- I. considerando che, stando a quanto indicato dalla Commissione, sono note nell'UE oltre 60 comunità linguistiche minoritarie o regionali autoctone e che nell'ambito dell'allargamento tale cifra verrà più che raddoppiata;
- J. considerando che nel quadro dell'allargamento dell'UE un gran numero di nuove comunità linguistiche minoritarie e regionali arricchirà ulteriormente la pluralità linguistica e culturale dell'Unione europea,
- K. considerando che le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen, del 21 e 22 giugno 1993, stabiliscono che il rispetto e la tutela delle minoranze sono un requisito per l'appartenenza all'Unione europea,

---

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1983 sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza (GU C 68 del 14.03.1983, pag. 103).

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 ottobre 1987 sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea (GU C 318 del 30.11.1987, pag. 160).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 1990 sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana (GU C 19 del 28.1.1991, pag. 42).

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1994 sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità europea (GU C 61 del 28.2.1994, pag. 110).

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2001 sulle lingue europee meno diffuse e regionali (GU C 177 del 25.7.2002, pag. 334).

Parere del Comitato delle Regioni del 13 giugno 2001 sulla promozione e la tutela delle lingue minoritarie e regionali.

- L. considerando che la consueta definizione di lingua regionale o minoritaria della carta europea per le lingue minoritarie o regionali abbraccia tradizionalmente le lingue parlate da parti della popolazione di uno Stato, tralasciando i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i), le lingue degli immigrati o le lingue artificiali,
- M. considerando che la definizione delle lingue regionali e delle lingue minoritarie non deve essere influenzata dall'importanza dell'appoggio che queste lingue ricevono dalle rispettive amministrazioni locali e/o regionali,
- N. considerando che tra le lingue regionali e minoritarie europee, malgrado le situazioni di partenza a volte assai diverse sotto il profilo sociale, economico e politico, vi sono numerosi punti di contatto in tutto il territorio dell'UE e che esse presentano una dimensione europea, il che le rende d'interesse paneuropeo,
- O. considerando che in alcune di queste comunità le lingue regionali o minoritarie si estendono al di là dei confini degli Stati membri, mentre altre hanno da sempre legami culturali e storici,
- P. considerando che tali legami sono indubbiamente importanti e continuano a venir promossi a livello interregionale, che quasi tutte queste comunità linguistiche minoritarie e regionali condividono un profondo interesse per il mantenimento e lo sviluppo della loro lingua e cultura, nonché per lo sfruttamento delle loro potenzialità nell'UE,
- Q. considerando che le lingue regionali e minoritarie costituiscono un'importante fonte di ricchezza culturale e che - in quanto patrimonio culturale comune - se ne dovrebbe pertanto promuovere un sostegno costante e a ogni livello,
- R. considerando che i mezzi di comunicazione svolgono una funzione importante nel salvaguardare e nel promuovere la conoscenza e l'uso delle lingue regionali e meno diffuse,
1. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo sulla base degli articoli 149, 150, 151 e 308 del TCE entro il 31 dicembre 2003, conformemente alle allegate raccomandazioni e ai progetti di cui all'Allegato, proposte legislative sulla pluralità linguistica e sull'apprendimento linguistico – comprese le lingue europee meno diffuse e regionali;
  2. chiede alla Commissione di fornire, basandosi su fondamenti scientifici, i criteri per definire ciò che comporta una lingua minoritaria o regionale ai fini dell'eventuale programma per la diversità linguistica;
  3. ritiene che, da quando l'Unione europea ha adottato una strategia di "mainstreaming" nella sua politica di finanziamento, la promozione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie siano un obiettivo che dovrebbe essere definito con chiarezza quale parte degli obiettivi almeno di tutti i programmi linguistici e dell'industria di contenuto;
  4. ritiene che l'impatto di bilancio delle azioni e dei programmi chiesti nelle suddette raccomandazioni debba essere compatibile con il massimale del titolo 3 escludendo una

riprogrammazione delle attuali politiche;

5. chiede alla Commissione di accompagnare la sua futura iniziativa con una valutazione del possibile raddoppiamento delle attività a livello centrale e periferico, e con una proposta volta a trasferire dal centro alle agenzie interessate le risorse umane e amministrative appropriate;
6. rileva che le raccomandazioni sopra menzionate sono conformi al principio della sussidiarietà e ai diritti fondamentali dei cittadini;
7. propone, nel quadro della procedura annuale di bilancio, di creare una nuova voce di bilancio sotto l'articolo B3-100 e di stanziare le relative risorse di bilancio;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere sia la presente risoluzione sia le raccomandazioni dettagliate, accluse in Allegato, alla Commissione, al Consiglio, alla Convenzione sul futuro dell'Europa, al Consiglio d'Europa e all'Agenzia europea per le minoranze linguistiche.

## ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE

### RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

#### A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Dopo il successo dell'Anno europeo delle lingue 2001, la Commissione intende pubblicare nell'estate 2003 un **piano d'azione** in materia di apprendimento delle lingue e pluralità linguistica, basato sulle risorse disponibili negli attuali programmi e misure comunitari.

Il Parlamento europeo ritiene che la suddetta iniziativa costituisca un passo importante verso un approccio globale per promuovere l'apprendimento delle lingue e per aumentare la sensibilità nei confronti del nostro patrimonio linguistico e culturale.

In tale contesto il Parlamento europeo esige ulteriori misure. Parallelamente all'approccio dell'Anno europeo contro il razzismo 1997, in seguito al quale è stato creato l'Osservatorio europeo contro il razzismo e la xenofobia, nonché è stato varato il programma d'azione contro la discriminazione, il PE chiede che venga istituita un'agenzia europea sulla diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue, nonché venga elaborato un programma pluriennale sulla pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue, prendendo lo spunto dall'Anno europeo delle lingue 2001.

**L'agenzia sulla pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue** dovrebbe seguire attentamente gli sviluppi in tale ambito e l'attuazione del piano d'azione, nonché varare misure concrete per contribuire, tra l'altro, a promuovere un'Europa delle lingue e un ambiente favorevole alle lingue, nonché a realizzare una rete per promuovere la pluralità linguistica – comprese le lingue europee minoritarie e regionali.

In tale contesto, una parte adeguata delle risorse finanziarie dovrebbe essere utilizzata in maniera mirata per misure concrete e per **lingue europee regionali e meno diffuse**. L'obiettivo perseguito da queste misure consiste nel consolidare la **dimensione europea** per promuovere e tutelare le lingue e le culture regionali e minoritarie.

In considerazione del fatto che, soprattutto in un'Unione allargata, il nostro patrimonio linguistico e culturale svolgerà un ruolo importante da non sottovalutare, le iniziative proposte appaiono giustificate.

## B. MISURE DA PROPORRE

(Raccomandazione 1)

### **Agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue**

- I. *Atto giuridico*: Proposta di atto giuridico per creare un'agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue tenendo debitamente conto delle lingue minoritarie e regionali europee;
- II. *Contenuto*: Attuazione delle misure proposte nel piano d'azione della Commissione europea, tenendo conto dei risultati dello studio di fattibilità che dovrà essere eseguito dalla Commissione europea su un'agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue; promozione di un'Europa delle lingue e di un ambiente favorevole al multilinguismo; realizzazione di una rete per la promozione della pluralità linguistica, con inclusione delle lingue europee minoritarie e regionali; rilevamento e raccolta di dati sulla situazione delle lingue minoritarie nell'UE allargata, nel pieno rispetto delle disposizioni degli Stati membri per l'istruzione linguistica nella lingua locale.

(Raccomandazione 2)

### **Programma a favore della pluralità linguistica (comprese le lingue europee minoritarie, regionali e i linguaggi gestuali) e dell'apprendimento delle lingue**

- I. *Atto giuridico*: Proposta di un atto giuridico per varare un programma pluriennale a favore della pluralità linguistica (comprese le lingue europee minoritarie, regionali e i linguaggi gestuali) e dell'apprendimento delle lingue;
- II. *Contenuto*: Introduzione di misure finanziarie concrete per promuovere progetti tesi a creare un contesto favorevole alle lingue, specie uno scambio di esperienze tra i comuni e le regioni multilinguistiche, e a diffondere i vantaggi dell'apprendimento delle lingue, nonché per sostenere le reti europee operanti in questo campo, tenendo conto, in sede di determinazione di obiettivi e priorità per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie, dei risultati del monitoraggio svolto nell'ambito della Carta europea del Consiglio d'Europa delle lingue regionali o minoritarie.

Oltre a queste due misure centrali, il Parlamento europeo ritiene che per promuovere la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue, nonché per preservare il nostro patrimonio culturale linguistico - comprese le lingue europee regionali e minoritarie -, le misure opportune siano le seguenti.

In tale contesto, il Parlamento europeo considera adeguato

che la Commissione:

1. sancisca, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) TCE, la promozione della pluralità linguistica, comprese le lingue regionali o minoritarie, e l'apprendimento delle lingue

quale parte integrante degli obiettivi dei programmi culturali ed educativi dell'UE;

2. tenga conto anche in altri programmi dell'UE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) TCE, della promozione della pluralità linguistica, comprese le lingue regionali o minoritarie, ad esempio indicandola in modo inequivocabile quale gruppo bersaglio nel programma d'azione contro la discriminazione o nei fondi strutturali;
3. renda accessibili tutti i programmi, ai sensi dell'articolo 149 TCE, a proposte per progetti riguardanti tutte le lingue, a prescindere dalla loro diffusione;
4. sia tenuta, nel caso in cui tali lingue siano ufficiali e siano usate nelle università, ad includerle nell'attuazione del programma Socrates;
5. adotti tutte le misure necessarie affinché in futuro l'interpretazione degli articoli 149, 150 e 151 TCE si fondi su un modello globale di pluralità linguistica;
6. s'informi regolarmente e ufficialmente presso la Segreteria della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, ai sensi degli articoli 149, paragrafo 3, e 151, paragrafo 3 TCE, sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi nell'attuazione della Carta negli Stati membri;
7. s'informi ufficialmente e regolarmente presso la Segreteria della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ai sensi degli articoli 149, paragrafo 3 e 151, paragrafo 3 TCE, sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi dell'attuazione della convenzione quadro negli Stati membri;
8. promuova, ai sensi dell'articolo 149 TCE e ai fini della promozione della mobilità dei docenti, la formazione di docenti di lingue regionali o minoritarie;
9. riferisca regolarmente alla commissione per la cultura del PE sugli sviluppi del piano d'azione concernente l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica e sulla sua attuazione;
10. non tenga conto della tutela dei diritti umani in generale e delle minoranze in particolare solo nelle relazioni esterne, ma anche all'interno degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6 TUE;
11. assicuri, ai sensi dell'articolo 6 TUE, un monitoraggio regolare della tutela dei diritti umani – compresa la tutela delle minoranze;
12. continui a sostenere e utilizzi le risorse dell'Ufficio europeo per le minoranze linguistiche (EBLUL), rete che rappresenta le comunità linguistiche meno diffuse in tutti i 15 Stati membri dell'UE, dei tre centri di ricerca accademica Mercator, che sono organismi di interesse europeo generale e reti per le lingue regionali e minoritarie, e aumenti l'aiuto economico per creare le condizioni per ampliare le competenze dell'Ufficio;
13. promuova la cooperazione mediale di comunità linguistiche regionali o minoritarie nella misura in cui essa presenta una dimensione europea e costituisce una cooperazione transfrontaliera (per esempio MIDAS, EEBA, ecc.);
14. tenga debitamente conto, nel rispetto dell'equilibrio politico, per le campagne pubblicitarie delle politiche UE, dei quotidiani pubblicati in una lingua regionale o

minoritaria;

15. promuova attività culturali – ad esempio reti culturali, manifestazioni culturali, traduzioni, eccetera – in cui siano coinvolte lingue regionali o minoritarie;
16. appoggi la realizzazione di reti per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue a cui partecipino autorevoli istituzioni politiche, accademiche, eccetera, specie quelle impegnate a usare nuove tecniche di apprendimento linguistico, ad esempio, la tecnica cosiddetta di immersione linguistica totale, e organizzi annualmente un convegno informativo su bandi di gara dove le comunità linguistiche rappresentano un possibile gruppo bersaglio; l'Ufficio europeo per le minoranze linguistiche potrebbe fungere da Segreteria di tale rete;
17. tenga conto, in sede di determinazione di obiettivi, orientamenti finanziari e priorità, dei risultati del monitoraggio svolto nell'ambito della Carta europea del Consiglio d'Europa delle lingue regionali o minoritarie e, nella misura in cui concerne anche profili linguistici, della Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali; all'uopo dovrebbe essere istituita una cooperazione regolare tra i competenti uffici della Commissione e del Consiglio d'Europa;
18. istituisca una forma d'integrazione nel regime linguistico dell'Unione europea per quelle lingue ufficiali negli Stati membri che sono di uso maggioritario nel rispettivo territorio, a tutti i livelli sociali, nei mezzi di comunicazione ed anche nell'insegnamento, compreso quello universitario;
19. sostenga i fori delle amministrazioni locali e regionali implicate nella pianificazione linguistica allo scopo di scambiare informazioni sui metodi più efficaci per attuare le politiche linguistiche;
20. applichi i principi e gli obiettivi della Carta quale punto chiave di valutazione del modo in cui i paesi candidati ottemperano agli obblighi di tutela delle minoranze definite nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, del 1993;

che la Conferenza intergovernativa

21. includa nelle disposizioni riguardanti l'azione UE nel settore della cultura un riferimento esplicito alla promozione della diversità linguistica incluse le lingue regionali e minoritarie quale espressione di diversità culturale e linguistica;
  1. Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie quali espressione di detta diversità, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per favorire questo obiettivo.
  2. L'azione della Comunità dovrebbe comprendere in particolare:
    - la promozione dello scambio di esperienze e di buone prassi;
    - l'agevolazione della cooperazione e di progetti comuni fra autorità statali, regionali e locali;

- la promozione, ove opportuno, della cooperazione transfrontaliera;
  - il sostegno alla cooperazione fra organismi della società civile.
3. La Comunità e gli Stati membri dovrebbero sostenere la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la promozione della diversità linguistica, in particolare con il Consiglio d'Europa.
  4. L'Unione europea dovrebbe sforzarsi di garantire che nessuna politica o misura dell'UE sia adottata o applicata in modo tale da avere rispercussioni negative per la diversità linguistica in Europa.
  5. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, il Consiglio deve:
    - adottare misure adeguate, fatta salva qualunque armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri, ai sensi della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;
    - adottare raccomandazioni, su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata.
22. tenga conto nell'articolo 13 TCE anche della discriminazione per motivi linguistici;
  23. introduca nel settore cultura (articolo 151 TCE) il principio della maggioranza qualificata;
  24. elabori annualmente una relazione sul rispetto della clausola sulla diversità di cui all'articolo 151, paragrafo 4 TCE, che esamini gli effetti del diritto secondario e il *"rispetto della pluralità linguistica, delle peculiarità nazionali e regionali, nonché del patrimonio culturale"* degli Stati membri;
  25. aggiunga al trattato CE un nuovo articolo 151 bis, del seguente tenore: "Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie come espressione di tale diversità, incoraggiando la cooperazione fra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per il raggiungimento di questo obiettivo";

che il Parlamento europeo

26. si assicuri che nelle relazioni del PE sui diritti dell'uomo si tenga conto della tutela delle minoranze in un punto a sé o in una relazione specifica;
27. si assicuri che la commissione per la cultura del PE s'informi ufficialmente e regolarmente presso la Segreteria della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi nell'attuazione della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie negli Stati membri;
28. si assicuri che la commissione per i diritti dell'uomo del PE s'informi ufficialmente e

regolarmente presso la Segreteria della convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi dell'attuazione della convenzione quadro negli Stati membri;

29. si assicuri che gli Stati membri e i paesi candidati ratifichino al più presto, qualora non l'abbiano già fatto, la Carta europea del Consiglio d'Europa delle lingue regionali o minoritarie e la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali;

che gli Stati membri e i paesi candidati

30. raccolgano, quale base per ulteriori misure, dati affidabili su minoranze etniche, linguistiche e religiose, compresi immigrati e profughi, sul loro peso economico e sociale, nonché sullo status giuridico e pratico delle lingue regionali e minoritarie, inviandoli all'Osservatorio europeo di Vienna;

che il Consiglio

31. inserisca nella relazione annuale sulla situazione dei diritti dell'uomo, di concerto con la Commissione e come richiesto nel parere sulla relazione del Consiglio sui diritti umani 1999, l'analisi dell'evoluzione dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle minoranze nazionali nei singoli Stati membri e tenendo conto dei risultati delle azioni del Consiglio d'Europa in materia, il che consente di definire strategie per aumentare la coerenza delle politiche nazionali ed europee in questo settore.

## MOTIVAZIONE

Il PE ha evidenziato, con una serie di risoluzioni a favore della tutela delle lingue meno diffuse, che intende dimostrare la propria disponibilità e il proprio impegno in questo campo.

Ciò ha avuto inizio nei primi anni '80; in tale contesto vanno citate in particolare:

- le due risoluzioni delle relazioni Arfé (1981, 1983)
- la risoluzione della relazione Kuijpers (1987)
- la risoluzione della relazione Reding (1991)
- la risoluzione della relazione Killilea (1994)
- la proposta di risoluzione Morgan (2001).

In considerazione dell'impegno e degli sforzi del Parlamento europeo nel 1982 è stato fondato lo "European Bureau for Lesser Used Languages" (EBLUL) e nel 1983 è stata creata una propria linea di bilancio "for the Promotion and Safeguard of Minority and Regional Languages and Cultures". Una sentenza della Corte europea di giustizia del 1998 ha però fatto sì che tale linea di bilancio venisse sospesa (vale a dire che le risorse finanziarie esistono, ma la Commissione europea non le può utilizzare). La sentenza non si occupava delle lingue meno diffuse, ma di questioni fondamentali legate all'uso di fondi di bilancio stabilendo che le risorse finanziarie dell'UE non possono essere impiegate senza un'adeguata base giuridica. Finora la Commissione non è riuscita a creare la base giuridica per promuovere le lingue europee regionali e meno diffuse.

Il 2001 è stato proclamato dall'UE assieme al Consiglio d'Europa "Anno europeo delle lingue". L'Anno europeo delle lingue non era solo l'anno delle "grandi" lingue, ma un anno europeo delle lingue per antonomasia, vale a dire anche delle lingue europee regionali o minoritarie meno diffuse. Allo stesso tempo è stato l'ultimo anno, in cui l'UE ha potuto sovvenzionare i progetti per promuovere le lingue europee regionali meno diffuse o minoritarie. Una linea di bilancio per il 2002 approvata ad hoc dal PE non è stata utilizzata a causa della situazione giuridica.

Nella risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue il Consiglio si schiera a favore della pluralità linguistica e, di conseguenza, ha incaricato la Commissione europea di elaborare un piano d'azione sulla pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue.

Il piano d'azione prevede un approccio globale, ossia intende promuovere le lingue in sé, comprese le lingue europee meno diffuse regionali o minoritarie, trattate esplicitamente anche nel documento di discussione della Commissione sul piano d'azione.

Nel contempo è in corso anche una procedura di consultazione per sviluppare i nuovi programmi europei nel campo sia dell'istruzione generale e professionale sia dei giovani, che, dopo il 2006, sostituiranno i programmi ora in vigore Socrates, Tempus, Leonardo e Gioventù.

Anche la Convenzione europea, che lavora all'elaborazione di una costituzione europea, discute le competenze complementari (fra cui cultura e formazione).

Si tratta di un momento decisivo per il PE per non limitarsi a prendere posizione in merito alle proposte della Commissione europea, bensì per spingersi un po' più in là nella tradizione delle sue risoluzioni, proponendo un'iniziativa legislativa. Infatti il piano d'azione ha solo scarsi effetti, se non è sostenuto da misure legislative.

Stando a dati ufficiali della Commissione europea 40 milioni di europei parlano una lingua minoritaria. Con l'allargamento, nel 2004 tale cifra aumenterà di ulteriori circa 6 milioni di persone. Proprio in vista di tale evento, attraverso iniziative a favore della pluralità linguistica si potrebbe creare un clima di fiducia per superare le tematiche conflittuali ora esistenti e per aumentare la sensibilità del nostro patrimonio linguistico culturale comune nell'Europa allargata.